



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (CRIA)

*Emanato con Decreto Rettorale 1° febbraio 2023, n. 107
Entrato in vigore il 1° febbraio 2023*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 21 9048 - 9034 - 9035 - 9044 - 9052
Email: affari generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE (CRIA)**

INDICE

Art. 1 – Istituzione e denominazione del Centro di ricerca.....	3
Art. 2 - Sede del Centro di ricerca	3
Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca.....	3
Art. 4 - Attività del Centro di ricerca	3
Art. 5 – Personale aderente al Centro di ricerca.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	4
Art. 7 – Assemblea degli aderenti	4
Art. 8 - Il Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento.....	5
Art. 9 – Compito del Consiglio Scientifico	5
Art. 10 – Direttore Scientifico del Centro di ricerca.....	5
Art. 11 - Amministrazione	6
Art. 12 – Finanziamenti.....	6
Art. 13 – Modifiche al regolamento	6
Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca.....	6
Art. 15 - Norma finale di rinvio	6



Art. 1 – Istituzione e denominazione del Centro di ricerca

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto di Ateneo, è istituito il "Centro di ricerca sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale" (CRIA) (d'ora innanzi Centro o Centro di ricerca) ai sensi del D.R. Rep. n. 587/2012 del 22/05/2012.

Art. 2 – Sede del Centro di ricerca

1. Il Centro, quale unità organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca, afferisce al Dipartimento di Economia, ed è ivi funzionalmente e logisticamente allocato, usufruendo degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 – Finalità e obiettivi del Centro di ricerca

1. Il Centro persegue le seguenti finalità fondamentali:
 - a. promuovere e potenziare lo sviluppo di linee e programmi di ricerca scientifica sul tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale e, più in generale, sulle opportunità e sui rischi legati al ricorso a sistemi di AI per assumere decisioni incidenti sui diritti individuali e collettivi, anche favorendo un approccio multidisciplinare, in particolare, tra indagine giuridica e indagine economico-aziendale;
 - b. ampliare la diffusione degli studi giuridici sulle decisioni algoritmiche e sulle garanzie che devono accompagnarne l'utilizzo;
 - c. realizzare attività di alta formazione all'interno dell'Università dell'Insubria e al suo esterno, indirizzandosi in particolare alla disciplina giuridica dell'intelligenza artificiale.

Art. 4 – Attività del Centro di ricerca

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a. accrescere gli argomenti di studio del diritto pubblico e privato, con specifica attenzione per gli ambiti del diritto delle nuove tecnologie e dei nuovi media;
 - b. promuovere e approfondire ricerche interdisciplinari sui temi dell'innovazione e della digitalizzazione;
 - c. agevolare la pubblicazione di prodotti di ricerca, inerenti alle finalità del Centro, nel rispetto degli indicatori di processo e di prodotto, previsti dalla normativa vigente, al fine di esplicitare procedure prestabilite e trasparenti per la scelta dei contributi e di pubblicare lavori rilevanti sotto il profilo scientifico;
 - d. proporre e svolgere, all'interno e all'esterno dell'Ateneo, attività formative e di aggiornamento nei campi di indagine del Centro;
 - e. proporre e promuovere iniziative di collaborazione con altri Centri di ricerca o Dipartimenti dell'Ateneo, con altri Centri di ricerca o strutture pubbliche e private che si occupino delle tematiche inerenti alle finalità del Centro, nonché con enti pubblici e privati, istituzioni e altri soggetti che operano in particolare nel territorio delle Province di Como e di Varese e che possono avere interesse per le attività svolte dal Centro;
 - f. promuovere occasioni di confronto, di diffusione e di divulgazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti con la propria attività, mediante comunicazioni, convegni, seminari, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle finalità del Centro stesso;



- g. istituire eventuali premi e/o borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e cono finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.
2. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 5 – Personale aderente al Centro di ricerca

1. Sono membri aderenti al Centro i Professori e Ricercatori universitari proponenti la sua istituzione e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso.
2. Possono inoltre aderire al Centro altri professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché professori e ricercatori universitari di altri Atenei, studiosi non universitari, anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o professionisti, che svolgano attività di ricerca o di alta formazione nell'ambito dei settori di attività del Centro o delle sue finalità, mediante domanda di adesione, corredata da curriculum scientifico o professionale e proposta di progetto o tema di interesse in linea con le finalità del Centro, sulle quali si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. Il Centro di avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università.
6. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 – Organi del Centro di ricerca

1. Sono organi del Centro:
 - a. l'Assemblea degli aderenti;
 - b. il Consiglio Scientifico;
 - c. il Direttore Scientifico.

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore scientifico del Centro o, in sua assenza, dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché le funzioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea degli aderenti si riunisce ogni tre anni per la designazione del Consiglio Scientifico del Centro ed in caso di cessazione dei componenti già designati, al fine della loro sostituzione. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico del Centro o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all'art. 3. Nelle riunioni dell'Assemblea degli aderenti, i soggetti esterni all'Ateneo partecipano con voto esclusivamente consultivo.



Art. 8 - Il Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e da un numero di membri, compreso tra quattro a otto, eletti dall'Assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore Scientifico, l'Assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Al fine delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la metà più uno dei membri effettivi; le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale sommario, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 – Compito del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. designa il Direttore Scientifico del Centro;
 - b. contribuisce allo sviluppo delle attività del Centro;
 - c. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - d. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - e. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - f. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - g. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - h. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 10 – Direttore Scientifico del Centro di ricerca

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso, ed è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Economia.
2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore.
3. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione;
 - c. presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;



- d. predisporre e presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo relativo all'impiego dei fondi disponibili nell'anno;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Scientifico e al Consiglio di Dipartimento di Economia, la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
- f. designa un Vice Direttore tra i membri del Consiglio Scientifico, che lo coadiuvi nella sua attività e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Economia.

Art. 12 – Finanziamenti

1. Il Centro opera, in particolare, con finanziamenti erogati da:
 - a. ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri Ministeri interessati nell'area di ricerca del Centro;
 - b. consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - d. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - e. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - f. eventuali contributi del Dipartimento di Economia, o di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dell'Amministrazione centrale;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.

Art. 13 – Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 15 - Norma finale di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia in particolare allo Statuto di Ateneo, al Regolamento generale di Ateneo e al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.